

REGOLAMENTO (CEE) N. 412/87 DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1987

relativo alla ripartizione dei quantitativi di cereali a titolo della convenzione di aiuto alimentare per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo trattino, e paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3972/86, il Consiglio ripartisce tra azioni comunitarie e azioni nazionali gli aiuti in cereali previsti dalla convenzione di aiuto alimentare; che inoltre il Consiglio ripartisce tra gli Stati membri dette azioni nazionali;

considerando che il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, ossia il contributo annuo minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della convenzione di aiuto alimentare, conclusa per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989, può essere ripartita in ragione, rispettivamente, del 55,5 % di azioni comunitarie e 44,5 % di azioni nazionali; che la ripartizione di quest'ultima percentuale tra gli Stati membri deve essere fissata per lo stesso periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo di 1 670 000 t di cereali, che costituisce il contributo annuale minimo che la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati a fornire nell'ambito della

convenzione di aiuto alimentare, è ripartito come segue per il periodo 1° luglio 1986 — 30 giugno 1989:

a) azioni comunitarie: 927 700 t,

b) azioni nazionali: 742 300 t.

Articolo 2

Il quantitativo previsto all'articolo 1, lettera b), per le azioni nazionali è ripartito come segue tra gli Stati membri:

	(in tonnellate)
Belgio	41 500
Danimarca	15 600
Germania	193 500
Grecia	10 000
Spagna	20 000
Francia	200 000
Irlanda	4 000
Italia	95 400
Lussemburgo	1 400
Paesi Bassi	50 200
Portogallo	—
Regno Unito	110 700

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1987.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. DE KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ Parere reso il 23 gennaio 1987 (non ancora pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*).